

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI NEFROLOGIA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Pio", con sede legale in Benevento, via dell'Angelo n. 1 C.F./P. IVA n. 01009760628, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Mario Vittorio Nicola Ferrante, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, con sede legale in Avellino alla Via degli Imbimbo n. 10/12 C.F./P. IVA n. 02600160648 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Morgante, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

Premesso

che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico ed operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali,

che a seguito degli accordi intercorsi tra i competenti organi delle due Aziende, si è convenuto sulla possibilità di fare fronte alla richiesta di prestazioni ospedaliere nella branca specialistica di Nefrologia ai sensi degli artt. 115 e 117 del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 per le necessità segnalate dalla U.O. Nefrologia del P.O. di Ariano Irpino.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Art.1

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Pio" di Benevento (di seguito denominata A.O.R.N.) aderendo alla richiesta avanzata dall'Azienda Sanitaria Locale di Avellino (di seguito denominata ASL AV), si impegna ad effettuare prestazioni professionali della branca specialistica di Nefrologia, in favore dei pazienti della stessa presso la U.O. Nefrologia del P.O. di Ariano Irpino, avvalendosi della specifica e comprovata professionalità dei propri Dirigenti Medici in tale branca.

Il Responsabile della presente Convenzione per l'A.O.R.N. è individuato nella persona del Direttore della U.O.C. di Medicina Interna o suo referente all'uopo delegato.

Il Responsabile della presente Convenzione per l'ASL AV è individuato nella persona Direttore della Nefrologia del Presidio del P.O. di Ariano Irpino o suo referente all'uopo delegato.

Art. 2

L'attività professionale di cui all'art. 1, da rendersi in favore dell'ASL AV, che si sostanzia in accessi, con criteri di turnazione e fungibilità, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro istituzionale presso l'Azienda di appartenenza, sarà effettuata dal personale Dirigente Medico dell'A.O.R.N., in regime di attività libero –

professionale al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro per un numero di ore pari a 300 mensili, da espletarsi secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti tra i Responsabili della presente Convenzione o loro referenti all'uopo delegati in orario diurno, notturno e notturno festivo.

Art. 3

L'ASL AV, per le attività oggetto del presente accordo, si impegna a corrispondere all'A.O.R.N. un compenso orario di € 60,00 per ora diurna/ ora notturna e/o festiva, maggiorato degli oneri IRAP.

L'A.O.R.N. conferma la copertura assicurativa dei propri Dirigenti Medici per i rischi da infortunio, anche in itinere, laddove l'ASL AV provvederà a garantire idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, connessi alle prestazioni oggetto della convenzione medesima.

Art. 4

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, il Direttore Medico del Plesso Ospedaliero di Ariano Irpino invierà, ai Direttori di cui all'art. 1 individuati quali Responsabili della presente convenzione, i resoconti delle prestazioni rese, attestandone il regolare svolgimento ed indicando, nel contempo, il numero di accessi ed il numero di ore rese. Tali resoconti dovranno essere trasmessi all'A.O.R.N. per l'emissione della relativa fattura.

Art. 5

L'ASL AV provvederà a versare l'importo dovuto, così come sopra determinato e richiesto all'A.O.R.N., entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo di mandato intestato alla stessa A.O.R.N. che provvederà ad attribuire ai dipendenti prestatori dell'attività professionale quanto dovuto, trattenendo per sé quant'altro previsto dalla legge e dal Regolamento Aziendale ALPI.

Art. 6

La presente Convenzione decorrerà a far data dal 01/07/2022 e fino al 31/12/2022. Solo a seguito di specifica e formale richiesta inoltrata dall'ASL AV alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte dell'A.O.R.N., potrà essere eventualmente rinnovata. Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle due parti con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC. Sarà, altresì, concordata tra le parti, ogni modifica dei contenuti convenuti.

Art. 7

Nell'espletamento delle attività professionali oggetto del presente contratto l'ASL AV curerà l'efficienza e la disponibilità dei mezzi tecnici necessari nonché del personale addetto all'assistenza tecnica salvaguardando, comunque, l'autonomia professionale del dirigente medico.

Le parti dichiarano che, nell'ambito della presente convenzione, le stesse agiranno quali autonomi titolari del trattamento e che tratteranno i dati personali oggetto della presente convenzione in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003.

Inoltre, nell'ambito delle mansioni svolte dal soggetto che materialmente porrà in essere le attività oggetto della presente convenzione, quest'ultimo tratterà i dati personali di titolarità dell'ASL AV in qualità di autorizzato del trattamento secondo le istruzioni e le indicazioni fornite da parte di quest'ultima adottando tutte le misure ragionevoli per proteggere i dati contro furto, perdita, abuso, accesso non autorizzato, divulgazione, modifica, duplicazione, compromissione, distruzione.

Art. 8

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresa la registrazione in caso d'uso sono a carico del richiedente che le assume. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Benevento.

Art. 9

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1341 C.C., di accettare espressamente e singolarmente tutte le prescrizioni contenute negli articoli del presente contratto.

Qualora nel corso della vigenza del presente accordo subentrassero disposizioni normative innovative, le parti si riservano la facoltà di definire ex novo con specifico provvedimento la regolamentazione degli aspetti giuridici, economici ed organizzativi sorgenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li _____

Azienda Ospedaliera di R.N. "San Pio"
Il Direttore Generale
(Dott. Mario Vittorio Nicola Ferrante)



Azienda Sanitaria Locale di Avellino
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Morgante)